

Delibera di CC n. 39 del 29/09/14

Oggetto: tributo sui servizi indivisibili (TASI).Determinazione aliquote per l'anno 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA

la presente proposta di deliberazione
e la Legge Regionale 48/91

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo
della regolarità tecnica

S. Croce Camerina 29/09/14

Il responsabile del servizio

F.to Busacca

Scrutatori: Fidone, Brancato, Bellassai.

Sono presenti il Sindaco e la G.M.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014);

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31

dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;

- per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine all'applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille di cui al comma 677 della legge n. 147/2013;

Richiamato infine l'articolo 4, comma 12-*quater*, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo che:

- l'acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31 maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014;
- l'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014;
- non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;

Visto il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale, approvata con deliberazione di CC n. 36 in data 29/09/14;

Vista la propria deliberazione n. 37 in data 29/09/14 con la quale sono state fissate per l'anno di imposta in corso le seguenti aliquote /detrazioni ai fini del pagamento dell'Imposta Municipale Propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2014

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Aree edificabili	0,76%
Immobili di categoria catastale D (escluso D10)	0,76%
Immobili di categoria C1 e C3 utilizzate dal proprietario per la propria attività di impresa	0,76%
Altri immobili	0,96%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Ritenuto necessario, per l'anno 2014, di applicare l'aliquota TASI dell'uno per mille per tutti gli immobili;

Ritenuto inoltre, di non applicare riduzioni/detrazioni TASI;

Stimato in €. 620.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- illuminazione pubblica;
- sicurezza;
- tutela e manutenzione del territorio;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalla seguente tabella:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 677.000,00
2	Sicurezza (retribuzioni VV.UU.)	€ 407.186,00
3	Manutenzione e tutela del territorio	€ 359.235,00

TOTALE	€ 1.443.421,00
---------------	-----------------------

a fronte di un gettito di €. 620.000,00 (copertura 42,95%);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011;

Viste :

la nota del Ministero e dell'economia e delle finanze prot. 5343 in data 6 aprile 2012 con la quale è stata resa nota l'attivazione a decorrere dal 16 aprile 2012 della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 4033 in data 28 febbraio 2014 con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale ;

Richiamato infine l'art.1 comma 688 undicesimo periodo della L.147/2013 come da ultimo modificato dall'art. 4 comma 12/quarter del D.L. 24 aprile 2014 n.66(convertito in legge n.89/2014) il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l'invio della deliberazione delle aliquote TASI per l'anno 2014;

Visto il D.L 267/00 ed in particolare l'art. 42 comma 1 lettera f;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;

Visto il parere favorevole avanti espresso ai sensi della L.R. 48/91 come modificata dalla L.R. 30/2000;

Con n. 8 voti a favore e n. 4 voti contrari (Brancato, Pernice, Portelli, Dimarco)espressi per a.n. dai n. 12 consiglieri presenti e votanti, assenti n.3 (Brullo, Agnello,Pluchino)

DELIBERA

- 1) di approvare per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, per la TASI 2014 l'aliquota dell'uno per mille per tutti gli immobili:

- 2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16.
- 3) Di stimare in €. 620.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote /detrazioni di cui sopra;
- 4) Di stabilire in €. 1.443.421,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI come analiticamente riportati nella seguente tabella

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 677.000,00
2	Sicurezza (retribuzioni VV.UU.)	€ 407.186,00
3	Manutenzione e tutela del territorio	€ 359.235,00
TOTALE		€ 1.443.421,00

- 5) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune